



COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO (AL)
Via Roma n. 18
Casaleggio Boiro - AL

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2024

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 D. Lgs. 267/2000).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 giugno 2024, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni della sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg.ri:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CAMINATI Alberto - Sindaco	X	
2	CALCAGNO Gianluigi	X	
3	REPETTI Martina	X	
4	TENCONI Alessandro	X	
5	REPETTO Giuseppe Antonio	X	
6	MAZZARELLO Claudia	X	
7	VOLPARA Federico	X	
8	ANFOSSO Lara	X	
9	MERLO Barbara		GIUST.
10	GUIGLIA Gian Paolo		GIUST.
11	MAZZARELLO Matteo	X	

Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza la Dott.ssa Cristina De Felice, ViceSegretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Sindaco, ing. Alberto Caminati, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio Comunale a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto del disposto dell'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. e successive modificazioni, che testualmente recita: "Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio". La commissione è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni;

Dato atto che con la Legge 27 gennaio 2006, n. 22, si è proceduto alla conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 3 Gennaio 2006, n. 1, stabilendo (art. 3 quinquies comma 2), per quanto concerne la composizione della Commissione elettorale comunale, un numero di tre componenti effettivi e di tre supplenti, in sostituzione dei quattro + quattro previsti dalla precedente normativa per i comuni di minore dimensione;

Dato atto che l'art. 4-bis, commi 1,2,3 del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 come sostituito dall'art. 10 sopracitato, testualmente recita:

- "1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico;
2. In ciascun Comune l'Ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista agli artt. 12,13,14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.”;

Dato atto del disposto dell'art. 2 comma 30 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che testualmente recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.”;

Dato atto che questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali (oltre al Sindaco) deve dare corso alla elezione, nel suo seno, della commissione in oggetto;

Dato atto che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967):

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il

maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione”;

Si procede alla nomina come scrutatori del consigliere Repetto Giuseppe Antonio e Mazzarello Matteo, dopodichè si procede alla votazione, con scheda segreta, dei membri effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente:

- presenti n. 9 , votanti n. 8 essendosi astenuto dalla votazione il Sig. Sindaco;
- hanno riportato voti:
 - n. 4 il Consigliere Repetti Martina ;
 - n. 3 il Consigliere Federico Volpara ;
 - n. 1 il Consigliere Mazzarello Matteo;
 - n. - schede bianche
 - n. - schede nulle

Successivamente si procede, con le medesime modalità, all'elezione dei membri supplenti.

Il risultato della votazione è il seguente:

- presenti n. 9 votanti n. 8 essendosi astenuto dalla votazione il Sig. Sindaco;
- hanno riportato voti:
 - n. 4 il Consigliere Anfosso Lara;
 - n. 3 il Consigliere Claudia Mazzarello;
 - n. 1 il Consigliere Guiglia Gian Paolo;

Viste le attribuzioni consiliari così come specificate dal d.lgs 267/00 ed in particolare dall'art. 42;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA

1. La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI	B) COMPONENTI SUPPLENTI
Presidente Alberto Caminati	Vice Sindaco Gianluigi Calcagno
Consigliere Martina Repetti	Consigliere Lara Anfosso
Consigliere Federico Volpara	Consigliere Claudia Mazzarello
Consigliere Mazzarello Matteo	Consigliere Guiglia Gian Paolo

2. Di dare atto che la predetta Commissione, è costituita nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge.
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale per almeno quindici giorni.

Inoltre, con separata, unanime votazione che ha luogo anch'essa in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
FTO CAMINATI ALBERTO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del Comune (Art. 32 Comma 1 D. Lgs. 69/09) per 15 giorni dal

Li - 6 AGO, 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
FAVOREVOLE

LI - 6 AGO, 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PARERE IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
FAVOREVOLE

LI - 6 AGO, 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D. LGS. 10.8.2000 N. 267.

Casaleggio Boiro, li - 6 AGO, 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LI - 6 AGO, 2024



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
D.SSA DE FELICE CRISTINA
f.to digitalmente
